



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

MI-0039876-19/10/2007-1.2.3.4

Parere UPPA n.22/07

Al Comune di Musile di Piave
Provincia di Venezia

OGGETTO: Stabilizzazione personale dipendente.

Si fa riferimento alla nota del 30 agosto 2007 con la quale codesto Comune chiede di sapere se possano essere legittimamente avviate le procedure di stabilizzazione di una dipendente che ha maturato i tre anni di servizio in virtù di più contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali stipulato in data 1° febbraio 2007.

Al riguardo, come noto, l'art. 1, comma 558, della legge di cui in oggetto prevede che a decorrere dall'anno 2007, gli enti con più di 5000 abitanti, tra cui rientra anche codesto Comune, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

Pertanto, ai sensi della disposizione normativa richiamata e come chiarito dalla direttiva di questo Dipartimento, n. 7 del 30 aprile 2007, la quale non risulta direttamente indirizzata a codesto Comune ma che, comunque, formula dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del personale, l'amministrazione potrà procedere a stabilizzare il personale in possesso del requisito temporale (tre anni) o che lo consegua con un contratto stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006.

Il legislatore infatti ha voluto indicare, data la specialità della disposizione, dei termini temporali precisi con riferimento a fattispecie definite anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2007 e non più modificabili, anche alla luce dell'impegno preso dal governo di contenere per il futuro il ricorso ai rapporti di lavoro flessibile.

Ne consegue che nella fattispecie rappresentata, il Comune in indirizzo, non potrà procedere alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 296/2006.

Il Direttore dell'Ufficio

Francesco Verbaro

